

## CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE

Con il presente contratto, stipulato per il tramite di corrispondenza commerciale,

la Soc. <...>, corrente in <...>, Via <...> Partita IVA C.F. e Reg. IMP. <...>Rea <...> in persona del legale rappresentante Sig. <...> (che nel prosieguo della presente scrittura verrà indicata semplicemente col nominativo di “Concedente”)

e

la Soc. <...>. , corrente in <...> Via <...> Partita I.V.A. C.F. Reg.IMP. <...> Rea <...>, nella persona del suo legale rappresentante Sig <...> ( che nel prosieguo della presente scrittura verrà indicata semplicemente col nominativo di “Concessionario”)

### PREMESSO CHE:

- Il Concedente è titolare e proprietario del nome e del marchio <...> con relativo logotipo ed insegna, il tutto secondo quanto riportato e descritto nell’Allegato n.1, depositato e registrato rispettivamente al n. <...> del <...> presso l’ufficio Centrale Brevetti Italiano e, che gode di ampia notorietà presso il pubblico dei consumatori;
- La gamma degli articoli disponibili ideati, prodotti e commercializzati dal concedente (d’ora in poi indicati come Articoli), è peraltro suscettibile di continua evoluzione e modifica.
- I relativi sistemi di distribuzione messi a punto dal Concedente rappresentano un insieme coordinato di conoscenze, metodologie, servizi, elementi e materiali tali da creare, agli occhi della clientela, una sufficiente identità d’immagine tra tutti i concessionari facenti parte della Rete di distribuzione;
- Tale complesso (qui di seguito denominato Package) si compone, in via orientativa e non limitativa, dei seguenti elementi:
  - know how tecnico, artistico e stilistico accompagnato da una continua ricerca e da un’innovazione tecnologica, che consente alla Rete di disporre di articoli originali, all’avanguardia e comunque sempre in linea con le tendenze del design e con il gusto dei consumatori;
  - conoscenze sostanziali e metodologie di fornitura, riassortimento, immagazzinaggio, promozione e vendita degli Articoli in tutti i Concessionari facenti parte della rete;
  - servizi di assistenza tecnica e commerciale;

# C T I M E ' S COLLECTION

OROLOGI DI TENDENZA

- elementi stilistici, figurativi, divulgati dalla Rete, tali da comporne complessivamente un'immagine distintiva;
- modalità di presentazione del Marchio a tutto campo, immediatamente riconoscibile dal pubblico e pertanto atta a fungere da valido fattore d'avviamento e collettore di clientela;
- il Concedente è disponibile a mettere il Package a disposizione, in via esclusiva, di imprenditori che riscuotano la sua fiducia, dispongano di una struttura e organizzazione idonea e delle necessarie autorizzazioni amministrative, nonché in regola con la legislazione nazionale del Paese di origine;
- Il Concessionario dichiara di essere disposto ad entrare a far parte della Rete dei Concessionari e di acquisire il diritto di utilizzare il suindicato sistema, con le limitazioni successivamente indicate.

Ciò premesso, in ragione dei reciproci impegni, qui contenuti, le Parti soggette alle seguenti clausole e condizioni, si accordano come segue:

Le premesse che precedono e gli Allegati a seguire costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

1.1. Il Concedente accorda al Concessionario il diritto di entrare a far parte della Rete Concessionari, concedendogli il diritto di far uso del Marchio <...> nonché delle relative insegne con la possibilità di rivendere all'ingrosso, in nome e per conto proprio, gli Articoli riportati nell'Allegato n.1, e tutti gli altri Articoli che saranno in futuro ricompresi nella linea;

1.2. Il Concedente, oltre che a fornire gli Articoli, metterà a disposizione del Concessionario il Package, così come ogni altra sua conoscenza od esperienza e gli fornirà le prestazioni di consulenza e di assistenza commerciale previste nel Manuale Operativo, che rappresenta l'Allegato n.2.

## **Art. 2 – NATURA DEL RAPPORTO**

2.1. Il rapporto posto in essere fra le Parti per effetto del presente contratto non comporta conferimento di rappresentanza o di mandato da parte di una di esse all'altra, né la creazione di rapporti societari o di qualsiasi altro tipo o natura, che non siano di semplice collaborazione commerciale basata su una concessione in distribuzione che ne costituisce l'oggetto.

2.2. Il Concessionario, pur nell'osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, con propria organizzazione e a proprio rischio, tanto nei confronti del Concedente che della clientela e dei propri dipendenti.

2.3. Il Concessionario è tenuto nei rapporti con i terzi ad indicare la sua qualità di impresa commerciale indipendente da quella del Concedente; tale indicazione non dovrà interferire con la comune identità della rete, derivante in particolare dalla insegna comune e/o dalla presentazione uniforme dell'esercizio.

## **Art. 3 – ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO**

3.1 In forza del presente contratto, il Concedente, concede al Concessionario l'esclusiva per la zona rappresentata dal Territorio Albanese (di seguito la Zona);

3.2 – L'esclusiva s'intende reciproca, nel senso che mentre al Concedente è fatto divieto vendere direttamente tramite società controllate o collegate o di cui sia socio, di nominare o istituire altri concessionari o agenti o distributori all'interno della Zona, al Concessionario è fatto divieto di trattare, rivendere e comunque commercializzare prodotti simili agli Articoli.

#### **Art. 4 – MARCHI E SEGNI DISTINTIVI**

4.1. Il Concessionario riconosce la proprietà esclusiva del Marchio e del nome <...> in capo al Concedente e non potrà acquisire su di esso alcun diritto o titolo; dichiara altresì che avrà il diritto di usare il Marchio solo ed esclusivamente in relazione all'identificazione, alla promozione ed alla vendita degli Articoli, come insegna del proprio esercizio ed eventualmente a riprodurlo nella propria carta intestata, negli shoppers, nel materiale pubblicitario, rispettandone la disposizione e i caratteri grafici, i colori e le dimensioni dell'originale come precisato nell'Allegato 3, per cui in caso di cessazione del presente accordo sarà obbligato ad interromperne immediatamente l'utilizzo.

4.2. Il Concessionario non avrà, pertanto, alcun diritto di sopprimere, alterare o modificare il marchio, il nome ed i loghi di proprietà o in uso del Concedente, così come, alla scadenza del presente contratto o in caso di sua risoluzione anticipata, comunque motivata, non avrà più alcun diritto di utilizzare né essi né marchi simili che possano dar adito a confusione.

4.3. Tutte le forme di pubblicità coinvolgenti il Marchio ed il nome <...> ideate dal Concessionario verranno previamente sottoposte all'attenzione del Concedente per la sua autorizzazione, così come azioni promozionali e/o pubblicitarie dovranno essere preventivamente autorizzate dal Concedente stesso.

#### **Art. 5 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE**

5.1. Il Concedente si obbliga a fornire al Concessionario gli Articoli e gli elementi del Package, ivi compresi i servizi dal primo ritenuti utili od opportuni per la migliore introduzione ed implementazione del Concessionario, che non potrà esimersi dall'utilizzarli.

5.2. E' facoltà discrezionale del Concedente decidere se e quali servizi offrire a titolo gratuito. Tuttavia nel caso venga richiesto un corrispettivo o un rimborso spese, l'entità dovrà essere concordata preventivamente dalle parti.

5.3. Una serie di servizi rappresentano il fulcro del progetto, a tale scopo il Concedente si impegna a:

5.3.1. Mettere a disposizione del Concessionario tutti gli elementi del Package, in modo da permettergli l'ingresso nella Rete, così come a prestare tutta la consulenza ed assistenza necessaria per il conseguente buon avvio della distribuzione.

5.3.2. Fornire lo studio ed il progetto pubblicitario per il lancio o presentazione delle nuove linee degli Articoli in corrispondenza con le campagne pianificate in Italia.

5.3.3. Effettuare la formazione iniziale del Concessionario e del suo eventuale personale dipendente, attraverso un corso della durata di 1 giorno presso la sede del Concedente od altrove, e di ulteriori 1 giorni presso il Concessionario. Le spese di viaggio e di soggiorno del Concessionario e del suo personale per partecipare a tali corsi, saranno a totale carico di quest'ultimo.

5.3.4. Fornire al Concessionario i mezzi e gli strumenti per una formazione costante. Il Concedente organizzerà almeno una sessione all'anno di formazione o aggiornamento, il cui costo sarà a carico del Concedente unicamente per l'attività formativa (docenti e materiali sussidiari). Viaggi e soggiorno saranno a carico del Concessionario. Il Concessionario s'impegna a partecipare attivamente, anche con il proprio personale, alla sessione di formazione ed aggiornamento organizzata annualmente dal Concedente.

5.3.5. Fornire la prima consulenza per le campagne pubblicitarie locali, i cataloghi ed i listini degli Articoli ed i loro aggiornamenti nonché, più in generale, tutti quei servizi indicati nel Manuale Operativo.

#### **Art. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, corrispettivamente, s'impegna a dare puntuale e piena attuazione al presente contratto, assumendo i seguenti obblighi:

6.1. dare scrupolosa e tempestiva attuazione ai criteri, ai principi operativi ed a tutti gli altri elementi del Package e loro aggiornamenti per quanto riguarda la presentazione e le attrezzature che necessitano, nonché la gestione dell'attività organizzativa e di distribuzione;

6.2. In considerazione del fatto che il presente contratto è basato "sull'intuitus personae" nei confronti del Titolare/Legale Rappresentante Signor <...>, quest'ultimo non potrà senza il preventivo consenso scritto del Concedente:

Trasferire la sede dell'attività di distribuzione o di concessione se non in ambito nazionale, così come cedere o trasferire a terzi, in tutto od in parte, il presente contratto e/o i diritti e gli obblighi quivi previsti; né di delegare a terzi l'esecuzione dei compiti od obblighi che ad esso fanno carico senza il preventivo assenso scritto del Concedente, che non potrà essere negato se non in presenza di giustificati motivi.

6.3. Il Concessionario si impegna a mantenere confidenziale tutta la documentazione e le notizie riservate provenienti dal Concedente o dai Concessionari inseriti nella Rete di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto. Allo stesso modo si impegna a non comunicare a terzi il Know-how facente parte del Package ed a non utilizzarlo per fini diversi da quelli contrattuali, restando inteso che tale obbligo vale anche dopo la scadenza del contratto o la sua risoluzione, comunque determinata.

6.4. Il Concessionario dovrà applicare costantemente i prezzi di rivendita suggeriti dal Concedente, in modo da assicurare l'uniformità dell'immagine della Rete Concessionari secondo l'allegato listino.

# C T I M E ' S COLLECTION

OROLOGI DI TENDENZA

6.5. Senza preventiva autorizzazione scritta del Concedente, il Concessionario è tenuto a non apportare alcuna modifica alle immagini pubblicitarie se non con il riferimento al proprio nominativo od indirizzo.

6.6 Il Concessionario si impegna fin d'ora a consentire l'accesso del Concedente e/o di un suo incaricato per effettuare controlli diretti ed indiretti sull'attività dell'esercizio al fine di controllare che non vi siano irregolarità.

6.7 Il Concessionario si obbliga sin d'ora ad accettare ogni variazione che il Concedente vorrà apportare sia agli articoli in assortimento sia alle quantità richieste per l'approvvigionamento, mentre il Concedente rimane libero di accettare eventuali richieste di variazione dei quantitativi sia in aumento sia in diminuzione.

## **Art. 7 – PATTO DI NON CONCORRENZA**

7.1. Per tutta la durata del contratto e per l'eventuale proroga, comunque determinata, il Concessionario si impegna a non distribuire, rappresentare, fabbricare, commercializzare, esporre, o in ogni caso tenere nella sede prodotti uguali o simili agli Articoli forniti dal Concedente.

Il Concessionario si obbliga a non svolgere né direttamente né indirettamente, sotto qualsiasi forma, ed anche tramite interposta persona e/o Società alla quale partecipi esso Concessionario o i soci e/o amministratori di esso Concessionario, fino a durata del contratto, qualsivoglia attività in concorrenza con quella del Concedente. Le suindicate limitazioni hanno effetto per l'intero territorio costituito dalla Nazione Francia.

## **Art. 8 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA**

8.1. Il Concessionario si obbliga a non divulgare ed a non sfruttare a proprio od altrui profitto il Know How comunicatogli dal Concedente, anche dopo la cessazione del contratto.

Il Concessionario si impegna inoltre a mantenere rigorosamente riservata, anche dopo la cessazione o risoluzione anticipata del presente contratto, ogni documentazione amministrativa, contabile statistica, e ogni altra notizia ed informazione confidenziale che provengano dal Concedente, da suoi incaricati o da altri Concessionari.

## **Art. 9 – MINIMI DI ACQUISTO – CONSEGNE**

9.1. Il Concedente fornirà al Concessionario gli Articoli conformemente ai piani previsionali che verranno predisposti di comune accordo su base delle due collezioni : Primavera/Estate ed Autunno/Inverno.

Entro 30 giorni prima della scadenza della collezione contrattuale, le Parti provvederanno a fissare, di comune accordo, il budget di acquisto minimo per la stagione immediatamente successiva, che non potrà mai essere inferiore all'obiettivo minimo convenuto per la stagione in corso di conclusione, vedi allegato n. 1. Il mancato raggiungimento dell'importo minimo garantito, anche per una sola collezione è condizione risolutiva del presente accordo.

9.2. Le consegne verranno effettuate franco sede del Concessionario e quindi saranno a carico dello stesso. Rimangono di competenza del Concessionario costi e rischi connessi al ritiro ed al trasporto degli Articoli, anche se questi dovessero viaggiare con mezzi scelti dal Concedente e con spese da esso anticipate provvisoriamente, salvo accettare la messa in copertura assicurativa degli stessi come nell'allegato n. 1.

9.3. Il Concedente non è responsabile per inadempimenti o ritardi nelle forniture dovuti a temporanea indisponibilità dei prodotti, ovvero per mancata consegna da parte dei fornitori o causati da forza maggiore, intendendosi inclusi tra gli eventi costituenti forza maggiore i provvedimenti della pubblica Autorità, gli scioperi dei dipendenti propri o delle ditte fornitrici, nonché ogni altra circostanza che sia al di fuori del suo controllo.

In tali particolari eventualità il Concessionario potrà rifornirsi presso terzi, previa autorizzazione scritta del Concedente, limitatamente ai quantitativi dei prodotti strettamente necessari al mantenimento dell'assortimento in tali periodi.

9.4. Gli ordini/impegni di magazzino verranno effettuati alla presentazione dei campioni di produzione da visionare presso la sede del Concedente quando disponibili, ed almeno 30 gg. prima della presunta data di consegna degli articoli previsti per la stagione successiva..

9.5. Le eventuali successive proposte di riassortimento degli Articoli, dovranno pervenire per iscritto, anche a mezzo fax, e dovranno essere confermati da quest'ultimo dopo verifica della disponibilità a stock entro 5 gg. lavorativi.

Le consegne saranno effettuate entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento della conferma del relativo ordine, intendendosi per essa l'avviso, da parte del Concedente, di "merce disponibile". Nel caso di conferma merce disponibile da parte del Concedente la merce può essere consegnata entro le 48 ore. In assenza della fideiussione di cui al successivo art. 16, la conferma del relativo ordine potrà avvenire solo in caso di avvenuto pagamento anticipato da parte del Concessionario.

9.6. In caso di esistenza di vizi, o difetti e/o mancata rispondenza all'ordine della merce consegnata e salvo quanto previsto dall'art. 9.2 (rischi del trasporto a carico del Concessionario) il Concessionario è tenuto a comunicare specifica contestazione scritta al Concedente entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della merce.

Il Concedente, previa opportuna verifica di quanto contestato, si impegna alla sostituzione degli Articoli se ritenuti difettosi o difformi, a propria cura e spese, entro 30 (trenta) giorni dalla loro presa in consegna, o, nell'impossibilità di sostituzione, ad accreditare l'importo relativo alle merci contestate, senza ulteriori addebiti.

In mancanza di contestazione come sopra esposto, la merce si intenderà accettata dal Concessionario in via definitiva.

## **Art. 10 – PREZZI E PAGAMENTI**

10.1 I prezzi delle forniture degli Articoli ordinati rimarranno fissi ed invariati per ogni collezione salvo improvvisa caduta del dollaro sotto il 20% della quotazione media degli ultimi 3 mesi di riferimento.

10.2 Il pagamento verrà effettuato mediante R.B. 30/60/90 f.m. senza spese dalla data di emissione delle fatture. In caso di ritardato od omesso pagamento, decorreranno sulle somme dovute, automaticamente e senza alcuna necessità di preventiva messa in mora, interessi convenzionalmente pattuiti nel 3% in più rispetto al T.U.S. in vigore a quel momento.

10.3 Qualora non sia pervenuta nei termini previsti (15 Giorni dalla sottoscrizione del presente accordo) la fideiussione di cui al successivo art. 16, il pagamento dovrà essere effettuato dal Concessionario, in deroga all'art. 10.2, anticipatamente e quindi prima della consegna della merce.

#### **Art. 11 – PUBBLICITA' E PROMOZIONE**

11.1. Le spese per campagne pubblicitarie, promozioni e per ogni intervento finalizzato alla diffusione ed alla conoscenza dei prodotti oggetto del presente contratto nella “zona” dovranno essere preventivamente concordate tra le parti ed eventualmente ripartite secondo gli accordi intercorsi. Il Concessionario potrà di propria iniziativa ed a suo totale carico, sviluppare ulteriori interventi che dovranno essere comunque coerenti con l'impostazione del Concedente e che pertanto ne richiedono espressamente l'approvazione scritta.

#### **Art. 12 - DURATA DEL CONTRATTO – RECESSO**

12.1. Il presente contratto avrà durata di 3 (tre) anni con inizio dalla data odierna e con scadenza al <...> . Alla scadenza, il presente contratto si intenderà scaduto.

12.2. Non è consentito alle Parti recedere dal contratto anticipatamente rispetto al termine suindicato, salvo che nei casi di giusti e comprovati motivi. Verificandosi tale ipotesi, la parte che intendesse recedere ne darà comunicazione all'altra Parte per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi, motivando le ragioni del recesso.

#### **Art. 13 – CASI DI RISOLUZIONE**

13.1. Il Concedente potrà risolvere unilateralmente il presente contratto qualora l'altra parte si sia resa inadempiente ad una soltanto delle pattuizioni qui previste, con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r., con la quale esso dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:

- i) nel caso in cui il Concessionario si renda inadempiente agli obblighi qui previsti ed in particolare agli obblighi di cui agli artt. 3(esclusiva), 4 (Uso del marchio), 7 (patto di non concorrenza), 8 (obblighi di segretezza) e 11 (campagne pubblicitarie concordate) 10.2 (pagamenti);
- ii) nel caso di cambiamento della compagine sociale dell'impresa del Concessionario ovvero nel caso di cessione a qualsiasi titolo o di affitto dell'esercizio e/o del presente contratto, salvo diverso accordo stipulato direttamente tra il Concedente ed il terzo acquirente o locatario;
- iii) nel caso di ingiustificato ritardo nel pagamento di una o più fatture di oltre 60 (sessanta) giorni dalla relativa data di scadenza;
- iv) nel caso di assoggettamento del Concessionario a fallimento o ad altra procedura concorsuale o di tipo liquidatorio, nel caso di scioglimento o di divieto dello svolgimento dell'attività del Concessionario da parte delle Autorità competenti;
- v) nel caso in cui il comportamento del Concessionario o dei suoi dipendenti possa nuocere irrimediabilmente all'immagine e al buon nome del Concedente.

13.2. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa il Concedente potrà esigere oltre al risarcimento del danno sofferto anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti, interrompendo comunque all'istante qualsiasi fornitura.

13.3. Il Concedente dà atto che in dipendenza della risoluzione del presente contratto per qualsivoglia causa, esso non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.

#### **Art. 14 PENALE**

# C T I M E ' S COLLECTION

OROLOGI DI TENDENZA

In caso di inadempimento delle prestazioni dovute in base agli artt.3 (esclusiva), 4 (uso del marchio), 6 (obblighi del Concessionario), 7 (patto di non concorrenza) 8 (obblighi di segretezza), 9.1 (importo minimo garantito)10.2 (pagamenti), 11 (obbligo di concordare le campagne pubblicitarie) il Concessionario pagherà al Concedente ai sensi dell'art. 1382 c.c. e ss, la penale di €<...>, salvi tuttavia i maggiori danni derivanti dal ritardo.

## **Art. 15 – ESCLUSIONE DI INDENNITA'**

15.1. Le parti concordemente stabiliscono, ora per allora, che nessuna indennità per creazione di avviamento, diffusione del Marchio, sviluppo di clientela od altra forma di remunerazione o risarcimento di qualsiasi tipo, sarà dovuta al Concessionario alla scadenza del presente contratto, comunque determinata.

Questa clausola è da ritenersi essenziale, in quanto, senza di essa, nessuna delle due Parti avrebbe sottoscritto la presente convenzione.

## **Art. 16 – GARANZIE**

16.1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il Concessionario consegnerà al Concedente, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle forniture – pena, in difetto, l'applicazione delle modalità di pagamento di cui all'art. 10.3 (pagamento anticipato) – una fidejussione irrevocabile di euro <...>, rilasciata da un primario Istituto Bancario. Tale fidejussione sarà mantenuta in vita per tutta la durata del contratto e per i successivi tre mesi.

16.2. Il Concedente si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento l'adeguamento di tale garanzia in funzione della svalutazione monetaria e dell'ammontare medio complessivo delle partite a proprio credito.

16.3. Nel caso di incremento del volume delle forniture dei prodotti dovuti ad esempio a ristrutturazioni dell'esercizio e all'ampliamento della relativa superficie di vendita il Concessionario sarà tenuto ad aumentare l'importo della fidejussione, in misura da concordarsi tra le parti, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

16.4. Tale fidejussione consentirà al Concedente l'immediato pagamento, a sua semplice richiesta scritta e senza preventiva escussione del Concessionario, di tutti gli importi, per sorte capitale ed interessi, non pagati dal Concessionario entro cinque giorni dal termine previsto al precedente art. 10.3.

## **Art. 17 – DISPOSIZIONI IN CASO DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

17.1. Alla cessazione del contratto, il Concessionario non avrà più alcun diritto né facoltà d'uso né del Marchio, né di alcun segno o elemento distintivo del Concedente, i quali dovranno essere immediatamente rimossi da ogni dunque.

Il Concessionario dovrà restituire al Concedente, immediatamente ed a proprie spese, tutto il materiale pubblicitario operativo e d'istruzione consegnatogli in adempimento al presente contratto, in quanto la proprietà di tale materiale resta del Concedente e viene concesso al Concessionario solamente in prestito d'uso.

Il Concessionario conserva comunque il diritto di commercializzare le residue giacenze di magazzino.

17.2. Le violazioni anche ad una soltanto delle suindicate obbligazioni comporteranno l'applicazione di una penale a carico del Concessionario, nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di violazione accertata, oltre al risarcimento di ulteriori eventuali danni.

**Art. 18. LEGGE APPLICABILE**

Le parti riconoscono come sola valida, per tutti gli articoli e le clausole del presente contratto, la legge italiana.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto ed in tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione o comunque aventi ad oggetto e/o connesse al presente contratto si applicherà la legge italiana.

**Art. 19 – DISPOSIZIONI VARIE**

19.1. Il presente contratto sostituisce ogni precedente pattuizione, anche verbale, intercorsa eventualmente fra le Parti sull'argomento. La semplice anche se ripetuta astensione di una delle Parti a far valere l'esatto adempimento di un particolare obbligo contrattuale dell'altra Parte, non comporta rinuncia alcuna del diritto stesso.

**Art. 20 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE**

Le parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di <...> qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o in relazione allo stesso.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria Italiana, riconoscendo, nell'ambito di detta Giurisdizione, la competenza esclusiva del Foro di <...>.

**Art. 21 - Registrazione - Oneri fiscali**

21.1. Si precisa che gli obblighi di pagamento derivanti dal presente contratto si riferiscono ad operazioni soggette ad IVA e pertanto se ne richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese ed oneri fiscali per la registrazione del presente contratto sono sostenute al 50% da ciascuna delle Parti.

**Art. 22 ALLEGATI E PREMESSE**

Le premesse e gli allegati fanno parte sostanziale e vincolante del presente contratto.

**Firma del Concessionario**

**Firma del Concedente**

Le Parti dichiarano di approvare incondizionatamente e senza riserve tutte le clausole del presente accordo; dichiarano inoltre di approvare specificatamente, anche ai sensi degli art. 1341 e segg. C.c. le clausole contraddistinte con i nn.: 3-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-18-20.

**Firma del Concessionario**

**Firma del Concedente**